

occupando le strade; particolarmente con larghe scale che conducevano sino al primo piano. La circolazione era alle volte così ostacolata, che due carrozze non potevano passare una di fianco all'altra.¹ E perchè anche sopra fosse impedita la luce e la veduta, si aprivano traverso alle strade passaggi di legno da una casa ad un'altra.² In alcuni punti le strade non erano lastriate ma cosparse di ghiaia, il che accresceva l'umidità, uno degli inconvenienti principali di Roma,³ l'aria nelle vie anguste oltre ai cattivi miasmi ed alle immondezze era soprattutto guastata dai fetori insopportabili, che sono inseparabili dalla produzione delle candele di sego. Ora i candelai si trovavano per tutto nella città, mentre altre industrie come i conciatori di pelli e i minugiaî, appunto per il cattivo odore, già da lungo tempo erano stati circoscritti, alla riva del Tevere, in luoghi determinati.⁴

Contro tutti questi inconvenienti Pio IV pose mano a provvedimenti adatti ed inoltre rinnovò espressamente le disposizioni di Sisto IV e di Leone X su l'abbellimento della città. Per il decoro e lo splendore della Eterna Roma la «patria comune di tutto il popolo cristiano»,⁵ con ciò si era ora provveduto. Ma al successore di papa Medici, Pio V, parve che questa premura per la pompa esteriore portasse facilmente a violare l'immunità ecclesiastica, e i diritti dei poveri e degli umili. Egli perciò revocò tutte le relative costituzioni di Sisto IV, Leone X e Pio IV, in quanto esse andavano al disopra delle disposizioni del diritto comune.⁶

Questo nuovo provvedimento destò tosto un nuovo malcontento. Aveva appena Pio V chiuso gli occhi, che pubblici decreti in nome del Senato romano e del popolo, mossero lamento, che quell'ordinanza si opponesse all'abbellimento di Roma ed ai desideri di numerosi cittadini. Gregorio XIII a queste lagnanze spesso ripetute non potè dar subito ascolto, sebbene egli vedesse, che alcuni sontuosi edifici restavano incompiuti e che molti, desiderosi di costruire, non volessero affatto por mano a dei nuovi, dacchè Pio V aveva messo da banda le antiche decisioni su l'esproprio delle proprietà, e in conseguenza venissero chiesti per queste prezzi insolvibili.⁷ Ma finalmente Gregorio ci pose pur mano, ma

¹ Ibid. § 22, 24 s., p. 393 s.

² Ibid. § 27, p. 394.

³ Ibid. § 31, p. 395 s.

⁴ Ibid. § 30, p. 395.

⁵ « In communemque totius christiani populi patriam », ibid. 386.

⁶ Il 10 aprile e 3 luglio 1571, *Bull. Rom.* VII, 910 ss.

⁷ « Magnifica aedificia iam pridem inchoata, propter nimiam quorundam cupiditatem interrupta pendere, plurimosque ea de causa aedificandi consilium abiecisse ». Gregorio XIII, costituzione del 1° ottobre 1574, § 1, *Bull. Rom.* VIII, 88 s.